

COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo Città Metropolitana di Genova

Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Protocollo n. 19776

Ordinanza n. 140

OGGETTO: Ordinanza – MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere alla pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua e scoli minori presenti sul territorio del Comune in modo da non ostacolare, in caso di eventi alluvionali, il normale deflusso delle acque;

VALUTATO lo stato di parziale abbandono in cui si trovano molti dei corsi d'acqua nel territorio del Comune, accertati a seguito di sopralluoghi effettuati da personale tecnico del Settore Lavori Pubblici - Ambiente;

VISTO l'avvicinarsi della stagione autunnale/invernale, ed in previsione delle precipitazioni atmosferiche anche di forte intensità che potrebbero interessare il territorio comunale causando danni anche gravi a persone e cose;

RITENUTO indispensabile, per ragioni di sicurezza pubblica, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacoli al libero deflusso delle acque;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904 che obbliga i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;

VISTO l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare le lettere b) ed f) che prevedono il divieto di piantagione sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde e argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTO l'art. 1, comma 5 della Legge Regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", che recita: "Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli articoli 868 e 917 del vigente codice civile nonché dal TU approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all'articolo 12";

VISTA la L. 225/1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" ed in particolare l'art. 15 che conferisce al Sindaco le funzioni di Autorità locale di protezione civile;

VISTA la Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii." ed in particolare l'art. 54 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo sull'adozione di provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ORDINA

A tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti i corsi d'acqua (rivi, fossi, colatoi, ecc.) di provvedere, ENTRO IL 31 OTTOBRE, alla rimozione del materiale abbandonato ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle sponde, mediante lo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo all'allontanamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta in eccesso (ramaglie, canne, fogliame, rovi ecc.) e/o rifiuti che potranno essere conferiti presso l'Isola ecologica sita in Via della Pace n. 38A.

Gli interventi succitati dovranno essere svolti conformemente alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e del sistema acquatico ed adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni a terzi.

AVVERTE

- In caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
- l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da Euro 25,00 ad Euro 500,00) o da altre disposizioni di legge;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

MANDA

- al Settore LL.PP. Ambiente Servizio Ambiente per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto presso la cittadinanza;
- al Settore LL.PP. Ambiente ed al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;
- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza;
- alla Regione Liguria, Dipartimento Territorio Settore Protezione Civile, per opportuna conoscenza;
- alla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente Settore Ufficio Territoriale di Genova per la difesa del suolo e delle acque, per opportuna conoscenza;
- alla Stazione Carabinieri di Arenzano, per opportuna conoscenza;
- al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Arenzano, per opportuna conoscenza.

Cogoleto, 21 settembre 2016

